

Csm Roma 27/07/2011  
 Protocollo P 19197/2011



N° **35/2011** Reg. Circolari

## Consiglio Superiore della Magistratura

Nell'eventuale risposta indicare il numero di protocollo di riferimento

Al sig. MINISTRO  
 della Giustizia  
**R O M A**

Al PRIMO PRESIDENTE  
 della Corte di Cassazione  
**R O M A**

Al PROCURATORE GENERALE  
 presso la Corte di Cassazione  
**R O M A**

Ai PRESIDENTI  
 delle Corti di Appello  
**LORO SEDI**

Ai PROCURATORI GENERALI  
 della Repubblica presso  
 le Corti di Appello  
**LORO SEDI**

Ai PRESIDENTI  
 dei Tribunali  
**LORO SEDI**

Ai PROCURATORI  
 della Repubblica presso  
 i Tribunali  
**LORO SEDI**

Ai PRESIDENTI  
 dei Tribunali per i Minorenni  
**LORO SEDI**

Ai PROCURATORI  
 della Repubblica presso  
 i Tribunali per i Minorenni  
**LORO SEDI**

Ai PRESIDENTI  
 dei Tribunali di Sorveglianza  
**LORO SEDI**

V. In Cagliari, addì 28 LUG. 2011

**IL PROCURATORE GENERALE**

*Mauro Rosella sost.*

**OGGETTO: Pratica num. 336/VV/2011 – Circolare sulle applicazioni e supplenze negli uffici giudiziari:**

Comunico che il Consiglio Superiore della Magistratura, nella seduta del 21 luglio 2011, ha adottato la seguente delibera:

M.D.G. Procura Generale della Repubblica di CAGLIARI - 28/07/2011 - 0004277-E

*JAA*  
M. DA

**Relazione illustrativa alla circolare su applicazioni, supplenze, tabelle infradistrettuali e magistrati distrettuali.**

1. La stagione delle riforme ordinamentali del biennio 2005/2007 ha prodotto una profonda divaricazione della disciplina concernente l'organizzazione degli uffici giudicanti e requirenti, determinando per questi ultimi l'esclusione dal "sistema tabellare", dovuta all'abrogazione della disposizione dell'art. 7ter O.G.

Ciò ha comportato il sostanziale ridimensionamento del ruolo del C.S.M. nel procedimento di definizione degli assetti organizzativi degli uffici di procura, salvi gli spazi di intervento recuperati grazie alle risoluzioni del 12 luglio 2007 e del 21 luglio 2009.

Vi sono tuttavia degli istituti che mantengono un profilo di disciplina comune tra uffici giudicanti ed uffici requirenti: ci si riferisce, in particolare, alle applicazioni e supplenze, ai magistrati distrettuali ed alle tabelle infradistrettuali, che in precedenza, in considerazione dell'omogeneità della cornice ordinamentale, erano regolati nell'ambito dell'unitaria circolare sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudiziari.

Si è reso pertanto opportuno emanare una separata circolare che si occupi di dettare le norme sulla regolamentazione di istituti che, pur relativi ad uffici ormai tanto disomogenei in punto di organizzazione interna, mantengono tuttavia significativi punti di contatto in ordine all'utilizzazione di strumenti destinati a sopperire alla sofferenza organizzativa indotta dalle carenze di organico, da impedimenti di magistrati titolari o da cause di altra natura (quali ad esempio le incompatibilità di tipo funzionale, particolarmente problematiche negli uffici di ridotte dimensioni).

La predisposizione di una circolare autonoma su tali istituti corrisponde alla precisa scelta di evidenziare e valorizzare gli aspetti di disciplina comune che rendono manifesta l'appartenenza ad un sistema unitario degli uffici giudicanti e requirenti.

In tale logica l'esistenza di distinte circolari o risoluzioni per la disciplina secondaria in tema di organizzazione giudiziaria, lungi dal sottolineare una separatezza, è dettata esclusivamente dall'esigenza di razionalizzare ed agevolare la consultazione delle fonti di produzione consiliare.

2. La presente circolare, dunque, è destinata a regolare esclusivamente gli istituti disciplinati unitariamente già dalle norme primarie, riproponendo sostanzialmente gli strumenti disegnati dalla previgente circolare sulla formazione delle tabelle degli uffici giudiziari, rispetto alla quale sono state adottate modifiche di struttura ed anche sostanziali:

- a) sono stati meglio definiti i tratti di distinzione tra supplenze ed applicazioni;
- b) è stata articolata in diversi capi la disciplina specifica delle applicazioni endodistrettuali ed extradistrettuali;
- c) è stato introdotto un nuovo istituto, quello dell'assegnazione interna, che codifica una prassi già ampiamente diffusa negli uffici. Con tale strumento i dirigenti potranno disporre, in via di urgenza, assegnazioni temporanee di magistrati per sopperire ad esigenze contingenti di copertura di vacanze nell'organico di settori o sezioni in sofferenza. La durata di tale assegnazione è stata limitata a tre mesi, prorogabili una sola volta, dovendosi procedere necessariamente al concorso interno nei casi in cui la situazione di difficoltà superi i confini temporali del nuovo istituto. L'assegnazione interna, di cui sono state dettate tutte le regole applicative, presuppone la vacanza del posto in organico e, come tale, è alternativo alla supplenza.
- d) è stato valorizzato l'istituto delle tabelle infradistrettuali, unico segmento del c.d. "diritto tabellare" ancora applicabile agli uffici requirenti in forza dell'art. 7bis, commi da 3ter a 3sexies, O.G., la cui attivazione costituisce ormai passaggio ineludibile per l'eventuale successivo ricorso alle applicazioni endo o extradistrettuali. Le tabelle infradistrettuali, infatti, integrano l'ordinario sistema tabellare al fine di consentire un più duttile impiego delle risorse, idoneo a far fronte alle

